ORIGINALE

PROVINCIA DI MATERA

AREA III - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 4476 del 9 APR. 2021

Casella n.....

Pratica n.....

Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 401 **del** 9 APR. 2021

Numero progressivo di settore 34 del 09 APR. 2021

OGGETTO: ***Rif. Pratica SUAP: 05593210726-12042019-1241***

D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) – Autorizzazione Unica ambientale (AUA) per lo stabilimento "Sito2" di verniciatura componenti metallici della Ditta "BAWER S.p.A.", sito in Via Appia Antica km 13.100 - Zona Industriale "Jesce" del Comune di Matera.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, lì_____

L'Istruttore
Eustachio MONTEMURRO

Il Dirigente
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA

1. l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Matera ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0033853 datata 11/06/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9827 del 11/06/2019) **Rif. Pratica SUAP: 05593210726-12042019-1241** con la quale la Ditta "BAWER S.p.A." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento "SITO 2" di verniciatura componenti metallici sito nella Zona Industriale "Jesce" del Comune di Matera;
2. la documentazione integrativa, presentata volontariamente dalla stessa Ditta "BAWER S.p.A.", pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935:
   - prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0045449 datata 18/07/2019 (in atti A.P. Prot. n. 12340 del 18/07/2019);
   - prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/ 0004595 del 01/02/2021 (in atti A.P. Prot. n. 1686 del 01/02/2021);
3. la nota di indizione in modalità semplificata della Conferenza dei Servizi (ai sensi degli art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.) in atti A.P. Prot. n. 3012 del 23/02/2021, di invito del solo Comune di Matera, quale unico soggetto competente relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed al nulla osta per la previsione di impatto acustico, per l'espressione del parere riferito al D.P.R. n. 380/01 nonché agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;

CONSIDERATO che:

1. tra i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) la ditta "BAWER S.p.a." per pertinenza all'esercizio dello stabilimento in oggetto, ha richiesto solo autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06,;
2. con la nota integrativa volontaria prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/ 0004595 del 01/02/2021 è stata presentata anche la Valutazione di impatto acustico sulla base della quale è possibile rilasciare nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della L. n. 447 del 26/10/1995;
3. relativamente alla decisione della CdS, la mancata comunicazione della determinazione da parte del Comune di Matera, entro il termine perentorio del 22/03/2021, "*equivale ad assenso senza condizioni*" (art. 14 bis comma 4 della L. 241/90);

PRESO ATTO che per le acque reflue rivenienti dall'opificio della ditta "Bawer S.p.a" distinto come "Sito 2", è autorizzata allo scarico nella rete fognaria consortile a servizio dell'agglomerato industriale di Jesce-Matera. La menzionata autorizzazione allo scarico, così come da allegato dell'integrazione documentale volontaria del 01/02/2021, è stata rilasciata il 27/08/2020 con disposizione del Commissario ad acta Ing. Giuseppe Galante, (nominato con DGR n. 1153 del 09/11/2018 quale *Commissario ad acta per il completamento dei procedimenti di trasferimento ad Acquedotto Lucano Spa della gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, funzionali all'uso civile della risorsa idrica e del personale, dipendente dei Consorzi ASI, addetto alla gestione delle opere*). L'autorizzazione in questione ha carattere provvisorio con validità di 1 anno;

VISTO

1. il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui la Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";
2. il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012*", che

comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06;

3. la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
4. il D.P.C.M. 08/05/2015 – *"Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA."*;
5. la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 *"D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)"*;
6. la D.G.R. n. 492/2019 *"Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con DGR 689/2016"*;
7. la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
8. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTO altresì, per quanto segnatamente riferito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico:

1. il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
2. il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – *"Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)*;
3. il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170"*;
4. le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005 con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A.B. (Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Basilicata);
5. la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

CONSIDERATO che

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante *"Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i."* all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 c. 2 e c. 8 ed all'art. 272 c. 1 e c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'attuazione delle funzioni delegate di cui al punto precedente, con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 è stato dato incarico alla società ALFACONSULT S.r.l. dell'espressione di pareri sulle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.mi.), tra cui quello reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatto proprio da questo Ufficio;
- per l'istruttoria tecnica dei titoli abilitativi sostituiti nell'ambito dei procedimenti dell'AUA, con Determine Dirigenziali n. 2220 del 21/12/2020 e 2284 del 23/12/2020 è stato dato incarico all'Ing. Margherita Lafergola;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria resa dall'ufficio preposto, di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA), in particolare sulle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento Sito 2 della Ditta "BAWER Spa", con le seguenti considerazioni:

- la società Bawer S.p.A. realizza prodotti in acciaio destinati ai mercati dell'AUTOMOTIVE, del MEDICALE e del MUSEALE. In particolare, nello stabilimento distinto come "Sito2", la Società prevede la realizzazione di un *nuovo impianto automatizzato di verniciatura a polvere epossidica su scheletri di manufatti metallici*, secondo le seguenti fasi di lavorazione :
  - carico manuale dei manufatti su convogliatore,
  - pretrattamento in tunnel di lavaggio,
  - asciugatura in forno,
  - raffreddamento naturale in aria ambiente,
  - verniciatura a polvere in cabina con reciprocatori automatici,
  - polimerizzazione in forno,
  - raffreddamento naturale in aria ambiente,
  - scarico manuale dal convogliatore.

  L'intero ciclo aggiuntivo di trattamento e produzione, comprese tutte le movimentazioni dei manufatti metallici, è automatizzato e controllato in remoto da un responsabile di produzione. L'intervento degli operatori è limitato al carico ed allo scarico dei pezzi. Per le fasi di lavaggio dei manufatti metallici, a servizio dell'impianto automatizzato di verniciatura, è previsto un impianto di produzione di acqua demineralizzata che comporta l'uso di resine a scambio ionico nonché di acido Cloridrico ed Idrossido di sodio al 30 %.
- le parti rilevanti di questo nuovo impianto di verniciatura sono il *forno di asciugatura,* che ha la funzione di asciugare i pezzi dopo il trattamento di lavaggio, ed il *forno di polimerizzazione*, che ha la funzione di polimerizzare i manufatti dopo il trattamento di verniciatura a polvere. Ogni forno è dotato di un generatore termico costituito da un bruciatore a gas a combustione diretta, alimentato a Metano;
- i punti di emissione per i quali viene richiesta l'autorizzazione sono in totale 9 di cui i camini siglati con **E01, E02, E03, E04** afferiscono ai tunnel di lavaggio (sgrassaggio, fosfodecapaggio), i camini siglati con **E05, E06** afferiscono all'asciugatura delle lamiere, il camino **E07** è attinente al tunnel di verniciatura a polveri ed infine i camini **E08** ed **E09** a servizio della fase finale di essiccazione e polimerizzazione;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) risultano esaustive;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta "Bawer Spa", sulla base di quanto emerso dagli esiti dell'istruttoria dell'ufficio competente, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013, lettere c) ed e) come di seguito riportati:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto,

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

1) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;

2) **di autorizzare** con Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, la Ditta **"BAWER S.p.A.",** relativamente allo stabilimento "Sito 2" di verniciatura componenti metallici sito nella Zona Industriale "Jesce" nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa n. 8 particella n. 1060 sub 1, per i seguenti titoli abilitativi (art. 3 comma 1 lett. c) e lett e) del D.P.R. n.59/2013):
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della L. n. 447 del 26/10/1995;

2) **di prescrivere** quanto riportato nell'Allegato tecnico, quale parte integrante del presente provvedimento riferito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

3) **di stabilire che**
   - i titoli abilitativi rilasciati con il presente provvedimento di AUA, saranno efficaci dalla data di conclusione del procedimento da parte del SUAP competente e quindi adozione del provvedimento finale (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013);
   - la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
   - il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;

4) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

5) **di ricordare** che
   - ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere

comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

- la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

6) **di dare atto** che
   - qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
   - la presente non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi a fronte del rispetto delle eventuali ed ulteriori normative vigenti in materia, ivi compreso l'ottenimento di autorizzazioni o la presentazione di ulteriori segnalazioni ad Amministrazioni ed Enti terzi;
   - fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;

7) **di stabilire** che il presente provvedimento deve essere sempre conservato presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo della presente modifica, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA

Società richiedente:	BAWER Spa -
Partita IVA:	05593210726
Attività esercitata dalla Società:	Produzione di componenti metallici in acciaio, per i settori dell'AUTOMOTIVE, del MEDICALE e del MUSEALE.
Sede Legale:	Via Solferino,4 -70022 Altamura (BA)
Stabilimento:	Via Appia Antica km 13.100 - Zona industriale Jesce - Matera-

- *Rif. Pratica SUAP: 05593210726-12042019-1241* -

ALLEGATO TECNICO

Indice

Descrizione attività ..... Pag. 1

Emissioni in atmosfera ..... Pag. 2

Emissioni acustiche ..... Pag. 6

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Premessa

La società Bawer S.p.A. realizza prodotti in acciaio, ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati dell'AUTOMOTIVE, del MEDICALE e del MUSEALE. BAWER S.p.A. nasce nei primi anni del 2000 realizzando componenti ed accessori in acciaio destinati al mercato AUTOMOTIVE. Dal 2008, BAWER ha intrapreso un processo di diversificazione, offrendo soluzioni in acciaio destinate al mercato del MEDICAL e del MUSEUM.

I due stabilimenti, Sito1 e Sito 2, sono localizzati entrambi nell'area industriale Jesce di Matera.

Nello Stabilimento Bawer Sito1 che è in esercizio dal 2007, si occupa di tutte le lavorazioni dei prodotti in acciaio inox, acciaio verniciato, e plastica. Oltre ad essere anche la sede amministrativa con gli uffici di direzione aziendale.

Attività produttiva

Attualmente l'opificio ha un ciclo lavorativo che consta di:

- attività di lavorazione delle plastiche,
- immagazzinamento,
- piegatura profilati metallici,
- controllo e spedizione.

Le attività di saldatura e taglio ivi connesse sono assistite da 10 unità di filtrazione semoventi con bracci mobili di aspirazione adattabili che reimmettono l'aria filtrata nell'ambiente di lavoro attraverso una griglia posta sulla loro parte superiore; tali unità comprendono filtri a cartucce che provvedono all'aspirazione e ad alla filtrazione dei fumi di saldatura, delle polveri fini e grossolane e di trucioli in modesta quantità. L'aria ed i fumi aspirati attraversano una precamera verticale nella quale avviene la separazione per gravità della maggior parte del particolato che si deposita sul fondo di un primo cassetto di raccolta; un successivo labirinto ed una sezione filtrante ulteriore con cartucce ad alta efficienza, provvedono alla filtrazione delle polveri residue che si depositano in un secondo cassetto di raccolta.

Il nuovo stabilimento produttivo denominato SITO 2 della società Bawer S.p.A. ***(Rif. Pratica SUAP: 05593210726-12042019-1241)*** prevede la realizzazione di un *nuovo impianto automatizzato di verniciatura a polvere epossidica su scheletri di manufatti metallici*, secondo le seguenti fasi di lavorazione:

- carico manuale dei manufatti su convogliatore,
- pretrattamento in tunnel di lavaggio,
- asciugatura in forno,
- raffreddamento naturale in aria ambiente,
- verniciatura a polvere in cabina con reciprocatori automatici,
- polimerizzazione in forno,
- raffreddamento naturale in aria ambiente,
- scarico manuale dal convogliatore.

L'intero ciclo aggiuntivo di trattamento e produzione, comprese tutte le movimentazioni dei manufatti metallici, è controllato da un quadro di comando, direttamente azionato dal/i responsabile/i della linea di produzione e provvede alla gestione dei parametri di lavoro sui diversi dispositivi di regolazione delle unità dell'impianto e sui quadri elettrici. L'intervento degli operatori è limitato al carico ed allo scarico dei pezzi.

A servizio dell'impianto automatizzato di verniciatura è previsto un impianto di produzione di acqua demineralizzata, necessaria per alcune fasi di lavaggio dei manufatti metallici; la demineralizzazione è realizzata con l'ausilio di resine a scambio ionico e con l'azione di acido Cloridrico ed Idrossido di sodio al 30 %.

Le parti rilevanti del nuovo impianto di verniciatura sono il *forno di asciugatura* ed il *forno di polimerizzazione*.

Il *forno di asciugatura* ha la funzione di asciugare i pezzi dopo il trattamento di lavaggio ed è costituito da una camera di trattamento, da un'unità ventilante e da un generatore termico costituito da un bruciatore a gas a combustione diretta, alimentato a Metano che consente una resa termica del 95%; i pezzi all'interno del forno vengono fatti transitare nella camera di trattamento tramite un convogliatore aereo, mentre l'aria al suo interno viene fatta ricircolare dall'unità ventilante dal basso verso l'alto con ventilatori impiegati del tipo centrifugo a pale rovesce e passa attraverso il generatore termico che la riscalda alla temperatura di lavoro; la temperatura è controllata tramite un termostato elettronico che agisce sul bruciatore.

Il forno di polimerizzazione ha la funzione di polimerizzare i manufatti dopo il trattamento di verniciatura a polvere ed è costituito da una camera di trattamento, da una unità ventilante e da un generatore termico pur esso costituito da un bruciatore a gas a combustione diretta, alimentato a Metano; o schema di funzionamento è del tutto simile al forno di asciugatura.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni emissioni in atmosfera "Sito 2"

a) L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;

b) Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;

c) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;

d) un eventuale valore della concentrazione degli inquinanti pari al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;

e) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
   - per il campionamento dell'analita **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E7** il tronchetto di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovrà avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo dello stesso;
   - il punto di emissione **E7**, poiché ha un diametro compreso tra 0,35 e 1,1 metri (1.000 mm), dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 (adottata da questo Ente) -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle polveri totali, all'interno della sezione ortogonale del condotto e destinata alle misure; sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo sul condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;
   - per il campionamento degli analiti **Alcalinità espressa come Na_2O**, **composti del Fosforo come PO_4^{3-}**, **S.O.V.** come **C.O.T.**, Metanolo **CH_3OH** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E1**, **E3**, **E6**, **E7** (solo S.O.V.), **E9** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;

f) i Composti Organici Volatili C.O.V. (o S.O.V.) da campionare saranno quelli che recano definizione nell'art. n° 268, lettera ll) del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., rispondenti a *qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 °K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;*

g) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi; tronchetti di prelievo dovranno essere posti in un tratto rettilineo dei condotti pari a 5 diametri a valle e 2 diametri a monte di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili;

h) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);

i) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella tabella riassuntiva delle emissioni, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;

j) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;

k) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a t>60 °C che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;

l) eseguire, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dello stabilimento, una determinazione degli inquinanti di tutte le nuove emissioni convogliate siglate come **E1, E3, E6, E7, E9**, diffuse siglata come **D1** e personali (sull'operatore) siglata come **P1**, riportate nella tabella riassuntiva delle emissioni che segue;

m) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a **mesi dodici (12)** per le emissioni convogliate siglate come **E1, E3, E6, E7, E9** e pari a **mesi sei (6)** sia per le emissioni diffuse in ambiente di lavoro **D1** che personali (sull'operatore) **P1**;

n) i condotti siglati con **E2, E4, E5** ed **E8** convogliano effluenti costituiti da fumi di combustione prodotti da bruciatori di potenza pari a 0,300 MWt (E2 ed E4) e pari a 0,720 MWt (E5 ed E8) alimentati a Metano; tali emissioni sono considerate rivenienti da impianti ed attività in deroga, di cui all'art. n° 272, comma 1 Allegato IV alla Parte QUINTA, paragrafo 1, lettera **dd)** del D.Lgs. 152/2006 (e succ. mod. ed int.), e non soggette a controlli periodici;

o) la postazione di captazione **D1** (Polveri - frazione inalabile) delle emissioni polverulente diffuse nell'aria dell'ambiente di lavoro intende porre una verifica analitica reale, a salvaguardia dei lavoratori, sul sistema Gema con ciclone EZ04 a servizio della cabina di verniciatura con polveri epossidiche;

p) per lo stesso intento, si effettuerà su un operatore adibito alle postazioni di saldatura, il campionamento personale **P1** delle particelle aerodisperse nella fase di saldatura come frazione di polveri inalabili, delle sostanze volatili (S.O.V.) nella zona respiratoria del saldatore per valutare l'esposizione personale ai fumi di saldatura e del carico di monossido di Carbonio (CO) inalato dall'operatore e prodotto da operazioni legate alla saldatura stessa;

q) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti l) e m);

r) tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.

s) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del sistema di abbattimento delle polveri epossidiche Gema con ciclone EZ04 a servizio della cabina di verniciatura;

t) comunicare alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

u) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

v) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA E DIFFUSI NELL'ARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai: *"Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni"*;

b) come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano .....(omissis)..... *per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione*;

c) per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;

d) per la misura dei *parametri di caratterizzazione* degli effluenti (velocità, portata, pressione e temperatura) nelle ***emissioni convogliate*** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);

e) per la determinazione delle **polveri totali** nelle ***emissioni convogliate*** si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;

f) per la determinazione dell'**alcalinità come Na_2O** nelle ***emissioni convogliate*** si potrà applicare il metodo NIOSH n° 7401 - vapori alcalini e sali basici - Issue 2, agosto 94, ai vapori basici di Soda caustica NaOH impiegata come sgrassante, avendo cura di esprimere i risultati come Na_2O;

g) per la determinazione dei Fosfati PO_4^{3-} contenuti nei fosfosgrassanti liquidi come acido fosforico nelle ***emissioni convogliate*** si potrà applicare la norma NIOSH 7903 Issue 2 - 15/08/94 rev. 15/07/2015, il metodo ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/2000 All. 2 esteso ai PO_4^{3-}), o, in alternativa, adattando la norma ISO 21438-01:2007 alle emissioni convogliate, se si ritiene che l'intervallo di concentrazioni per i PO_4^{3-} sia molto basso;

h) per la misura del Carbonio Organico Totale **C.O.T.** come espressione delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.** nelle ***emissioni convogliate*** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013 come sommatoria delle Specie Organiche Volatili rilevate;

i) per la misura del Metanolo **CH_3OH** nelle ***emissioni convogliate***, essendo una delle specie facenti parte delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.**, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015 con speciazione selettiva su tale molecola ed abbinamento alla NIOSH 2549 Issue 1 15/05/96 per desorbimento termico e GCMS;

j) per la determinazione delle **polveri - frazione inalabile** nelle ***emissioni diffuse*** del particolato aerodisperso nella saldatura, captato con postazione fissa **D1** (misura statica), posta a non più di 3 metri dal filtro finale del sistema Gema con ciclone EZ04 e sull'operatore **P1** (misura dinamica) nella zona di saldatura servita dalle unità di filtrazione semoventi con bracci mobili Masterjet DF2, si dovrà applicare il Metodo UNICHIM 1998:2013;

k) per la determinazione del gas monossido di Carbonio **CO**, inteso come indicatore biologico di esposizione (IBE) nella zona respiratoria del saldatore nel ***campionamento personale*** sull'operatore **P1** è ammesso l'uso di strumenti a spettrometria infrarossa non dispersiva (NDIR) con espressione dei risultati su media oraria, o campioni d'aria tal quali con sacche tedlar ed analisi GC-MS, o fiale sitospecifiche;

l) per la determinazione delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.** nelle ***emissioni diffuse***, captate sull'operatore **P1** (misura dinamica) nella zona di saldatura, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015, individuandone le specie e riportandole nel certificato d'analisi;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: BAWER S.p.A. - Stabilimento Sito 2

Localizzazione: zona industriale Jesce, MATERA

Tipo di attività: IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA

PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI LAVORAZIONE E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm^3/h	Altezza da terra (1) metri	Diametro mm	Sezione m^2		Concentrazione mg/Nm^3	Flusso di massa g/h	
E1	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio	8.200	12,30	600	0,283	Alcalinità espressa come Na_2O	5	41,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.37 (sgrassaggio alcalino).
E2	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,300 MWt	1.000	11,35	250	0,049	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E3	Tunnel di lavaggio - fosfodecapaggio	8.200	12,30	600	0,283	Composti del Fosforo come PO_4^{3-}	5	41,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.12
						S.O.V. come Carbonio Organico Totale COT	20	164,0	Valore assimilato al Settore 2, Punto 2.21 della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
E4	Tunnel di lavaggio - sgrassaggio - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,300 MWt	1.000	11,35	250	0,049	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E5	Asciugatura forno continuo - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,720 MWt	9.000	12,00	560	0,246	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E6	Asciugatura forno continuo - asciugatura lamiere	9.000	13,30	560	0,246	Metanolo CH_3OH	120	1.080	Valore limite come da Classe III, Tabella D, Parte II, ALLEGATO I alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, decurtato del 20%, come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/99.
E7	Verniciatura elettrostatica con polveri epossidiche	24.000	13,65	1.000	0,785	Polveri totali	5	120	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.3 (applicazioni prodotti vernicianti in polvere) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
						S.O.V. come Carbonio Organico Totale COT.	50	1.200	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.5 (cabina di verniciatura) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
E8	Polimerizzazione con forno continuo - fumi di combustione bruciatore a Metano da 0,720 MWt	9.000	13,10	560	0,246	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte I, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183 e così confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020.
E9	Polimerizzazione con forno continuo - essiccazione	9.000	13,30	560	0,246	S.O.V. come Carbonio Organico Totale COT	50	450	Valore come indicato dal Settore 2, Punto 2.27 (polimerizzazione/cottura prodotti vernicianti in polvere) della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.

P1	<u>Campionamento personale</u> sull'operatore nella zona di saldatura servita dalle unità di filtrazione semoventi con bracci mobili MASTERJET DF2	-	Sul corpo dell' operatore	-	-	Polveri - frazione inalabile	5	-	Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m³, eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.
						CO Monossido di Carbonio	29	-	IBE (indicatore biologico di esposizione) secondo l' A.C.G.I.H. (*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*) sulla valutazione dell'esposizione professionale ai fumi di saldatura (G. IG. IND.-Suppl. vol. 34 - n° 2).
						S.O.V. Sostanze Organiche Volatili	3,25	-	I limiti sono riferiti al TLV-TWA (a 20 °C e 101,3 KPa) del Benzene secondo il D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II, Allegato XVIII (valori limite di esposizione professionale).
D1	<u>Postazione fissa</u> posta a non più di 3 metri dal filtro finale del sistema Gema con Ciclone EZ04	-	1,60 altezza di captazione	-	-	Polveri - frazione inalabile	5	-	Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m³, eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.

(1) L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

Prescrizioni inquinamento acustico SITO 2

- Eseguire un set di misure fonometriche in immissione, in fase di pieno funzionamento dello stabilimento, con campionamento di periodi temporali acusticamente omogenei e fino alle 22,00 del giorno; qualora si istituisse il 3° turno i rilievi saranno eseguiti anche nel periodo notturno;
- la misura fonometrica dei livelli sonori in posizione campione dovrà essere eseguita sugli stessi punti monitorati e specificati nella *valutazione previsionale d'impatto acustico* datata 14/02/2020, a firma del tecnico competente in acustica ambientale Arch. Sara Di Franco - iscritto al n° 6513 dell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, come previsto dal D.Lgs. 42/2017 - secondo quanto disposto dall'ex art. 8 della Legge n° 447 del 26/10/1995 e dell'art. 2 del DPCM 14/11/1997;
- individuate le sorgenti sonore puntuali, i punti di misura, individuati sul perimetro esterno dello stabilimento Bawer Sito 2 ed ubicati nei pressi di ricettori sensibili, saranno 4 e precisamente: punto 1, allo spigolo Sud dello stabilimento, punto 2, allo spigolo Sud-Est, punto 3, sul lato Est del confine aziendale Bawer/Daken e punto 4, sul lato Ovest, lungo la strada di comparto industriale;
- su tali ricettori (punti di monitoraggio), accertare che i valori limite assoluti d'immissione durante il periodo diurno e notturno rispettino quanto stabilito dall'Art. 3 del DPCM 14.11.97;
- viene ritenuto che le misure siano eseguite dalla data di messa a regime delle attività produttive dello stabilimento; entro sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento conclusivo dallo sportello SUAP di Matera eseguire una campagna di misure fonometriche;
- di eseguire misure fonometriche con periodicità biennale per lo stabilimento nell'attuale configurazione e/o in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal DPCM 14.11.97, secondo quanto previsto dalla Legge n. 447/1995, è fatto obbligo di realizzare, entro i successivi 6 mesi, adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla **Provincia di Matera** - Settore III - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisioni alle rilevazioni;
- inoltre, gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alla **Provincia di Matera** - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li_____

Il Dirigente

_____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 9 APR. 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera lì, 9 APR. 2021

L'incaricato

Visto: Il Segretario Generale

_____